

DIREZIONE e STABILIMENTO: Via Artigianale, 2 - 25010 MONTIRONE - BS - ITALIA

Tel. 030.2677016 (4 linee r.a.) - Fax 030.2677161 - www.tecnolifts.it - info@tecnolifts.it - pec: tecnolifts_spa@legalmail.it
Codice fiscale, Partita Iva e R.I.C.C.I.A.A. di Brescia 02766430983 - Cap. Soc. €120.000,00 i.v - Attestato SOA cat. OS4 per € 1.032.913,00

APERTURE DI AERAZIONE DEL VANO CORSA, DEL LOCALE MACCHINARIO E DELL'ARMADIO DEL MACCHINARIO

1 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON ALTEZZA ANTINCENDI MINORE A 12m (D.M. N° 246 del 16.05.1987):

Vano di corsa

Il vano di corsa deve essere convenientemente ventilato.

Esso non deve essere utilizzato per assicurare l'aerazione di locali estranei al servizio degli ascensori.

In mancanza di relative norme o regolamenti, si raccomandano aperture di ventilazione alla sommità del vano con area non minore dell'1% della sezione orizzontale del vano di corsa.

Locali del macchinario.

I locali del macchinario devono essere convenientemente ventilati. Quando il vano è ventilato attraverso il locale del macchinario, se ne deve tenere conto. L'aria viziata proveniente da locali estranei agli ascensori non deve essere convogliata direttamente nei locali del macchinario. Essi devono essere realizzati in modo che i motori, le apparecchiature, i cavi elettrici, ecc., siano il più ragionevolmente possibile riparati da polvere, esalazioni nocive e umidità.

Armadio del macchinario.

L'armadio del macchinario deve essere convenientemente ventilato. Esso deve essere realizzato in modo che il macchinario sia il più ragionevolmente possibile riparato da polvere, esalazioni nocive e umidità.

2 - EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE CON ALTEZZA ANTINCENDI SUPERIORE A 12m (D.M. n. 246 del 16.05.1987):

Vano di corsa

Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m².

Locali del macchinario.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa.

3 - PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NELLE NUOVE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI ED IN QUELLE ESISTENTI. (Decreto ministeriale del 15 Settembre 2005)

Vano di corsa

al 3% della superficie in pianta del vano di corsa con un minimo di 0.20mq

Locali del macchinario

al 3% della superficie in pianta del locale macchinario con un minimo di 0.05mq

4 - PER TUTTI I TIPI DI EDIFICI :

Prevale sempre l'eventuale prescrizione del locale VVFF.

In mancanza di relative norme o regolamenti specifici, o prescrizioni VVFF i requisiti minimi restano comunque quelli dettati dalle norme EN 81.20 (E.3.2) .

L'eventuale armadio del macchinario deve essere convenientemente ventilato. Esso deve essere realizzato in modo che il macchinario sia il più ragionevolmente possibile riparato da polvere, esalazioni nocive e umidità.

ALTEZZA ANTINCENDIO :

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso. (G:U: n. 339 del 12.12.1983)

